

**Oggetto: Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome - Assemblea plenaria straordinaria in merito ai disegni di legge sull'autonomia differenziata.**

In vista dell'audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato in relazione ai disegni di legge n. 615 e 273 (autonomia differenziata), si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente e con riguardo al "metodo legislativo", occorre evidenziare, dal punto di vista tecnico – giuridico, che il percorso di "autonomia differenziata" deve necessariamente articolarsi nell'ambito del quadro delineato dall'art. 116, comma 3, della Costituzione che prevede espressamente un ruolo centrale delle Camere, non superabile pena l'incostituzionalità dell'iniziativa legislativa. Giova sottolineare come tale disposizione costituzionale cristallizzi un contenuto procedurale vincolante, fissando "riserve di procedimento" che non appaiono rispettate dai disegni di legge n. 615 e 273.

Oltre a tali considerazioni di ordine procedurale, si rileva che il percorso di "autonomia differenziata" impone – in considerazione delle numerose implicazioni ad esso conseguenti (istituzionali, sociali, economiche, di sistema, solo per citare alcuni degli aspetti che vengono in considerazione) - di evitare accelerazioni, a detrimento degli opportuni approfondimenti circa l'individuazione delle materie in ordine alle quali la Costituzione prevede la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, specie in un contesto caratterizzato da fortissime incertezze nel rapporto fra legislazione statale e regionale.

Nella medesima ottica e ulteriormente, l'impresa accelerazione verso un "frettoloso regionalismo differenziato" rischia di travolgere e vanificare il modello di cooperazione istituzionale fondato sul confronto in ordine alla definizione delle materie e delle risorse necessarie alla sua concreta attuazione, anche al fine di rispettare quanto prescritto dall'art. 119 della Costituzione, che postula una regolazione sistematica per il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario sulla base delle diverse capacità fiscali dei territori.

Conseguentemente, è imprescindibile individuare – in concreto - le risorse adeguate attraverso il finanziamento del fondo di perequazione, elemento di garanzia per la tenuta dell'unità giuridico – economica del Paese, ribadendo la necessità di rispettare, anche per il futuro, il principio di correlazione fra funzioni e risorse.

Sotto quest'ultimo profilo, più in particolare, risulta necessario un tempo adeguato di confronto anche per sciogliere le perplessità tecniche sottese all'art. 3, comma 3 dei disegni di legge, rispetto al quale occorre rimodularne la formulazione in maniera tale da escludere ogni possibile dubbio di legittimità costituzionale, ovvero espungerla direttamente dal testo dei disegni di legge stesso trattandosi di una norma la cui portata coinvolge il complesso delle relazioni finanziarie fra lo Stato e tutte le Regioni.

Viceversa, in un momento storico in cui risultano centrali l'unità e la coesione nazionale, il rischio rappresentato dai disegni di legge n. 615 e 273 è quello di creare maggiori diseguaglianze territoriali che si traducono, inevitabilmente, in diseguaglianze sociali, economiche e – più in generale – nella garanzia dei diritti delle persone. A quest'ultimo riguardo, risulta – altresì – decisivo che i disegni di "autonomia differenziata" siano considerati anche in correlazione con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui risorse e i cui interventi sono primariamente finalizzati a

ridurre i divari economico – sociali del Paese, divari che – contrariamente – rischierebbero di essere acuiti da iniziative totalmente avulse dal PNRR stesso.

Oltre a tali considerazioni di metodo e merito riguardanti i disegni di legge in oggetto, nell'ambito dell'Audizione crediamo altrettanto fondamentale porre all'attenzione della Commissione Affari costituzionali del Senato il riconoscimento di un modello che tenga conto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, anche nell'ottica dell'istituzionalizzazione della Conferenza stessa quale organo comune delle Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, in applicazione dell'art. 117, comma 8, della Costituzione.

Il presente documento si pone come contributo di riflessione, di cui si chiede di tener conto ai fini dei lavori della Conferenza e nell'ambito dell'Audizione di cui all'oggetto.

Presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna

**Emma Petitti**

Presidente Assemblea legislativa Puglia

**Loredana Capone**

Presidente Assemblea legislativa Toscana

**Antonio Mazzeo**

Presidente Assemblea legislativa Campania

**Gennaro Oliviero**